



CITTÀ DI ERCOLANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

ESTRATTO

dal Registro degli Atti Originali della Giunta Municipale

Deliberazione N. 243

Oggetto: revoca parziale, in autotutela, ex art.21-quinques, co. 1, della L. 241/90 e ss.mm.ii, della deliberazione di Giunta n.268 del 05.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, per la parte relativa alla copertura, con concorso pubblico, di n. 01 Posto di Istruttore di Vigilanza, area di vigilanza ... I.E.

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di giugno alle ore 15,35 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone.

COMPONENTI	QUALIFICA	PRESENTI
BUONAJUTO CIRO	SINDACO	SI
FIENGO LUIGI	VICESINDACO	SI
DI FIORE GIULIANA	ASSESSORE	SI
DI STASIO IVANA	ASSESSORE	SI
IMPROTA CLAUDIA	ASSESSORE	SI
PERONE LUCIO	ASSESSORE	SI
MAURO PIETRO PAOLO	ASSESSORE	SI
PERNA GIAMPIERO	ASSESSORE	SI

Partecipa VICE SEGRETARIO GENERALE del Comune: FRANCESCO ZENTI .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sulla proposta numero 259 di cui all'oggetto sulla quale sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 - Comma I - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

LA GIUNTA

- Vista la proposta formulata dall'Assessore al personale avv. L. Perone;
- Dato atto che sulla proposta come sopra formulata sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 - Comma I - del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- Ritenuto di fare propria ed approvare la proposta in ispecie, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per far parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
- A voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di **approvare e fare propria** la proposta allegata alla presente, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per farne parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
2. di **dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di **revocare**, parzialmente, come con la presente **revoca**, per le motivazioni e le considerazioni esposte in parte narrativa e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinques, co. 1, della Legge 241/90 s.m.i., la deliberazione di Giunta n. 268 del 05.08.2013 per la parte di essa in cui è stata autorizzata la copertura, con concorso pubblico, di n. 02 (due) posti di profilo professionale "Istruttore di Vigilanza" area di vigilanza, 6^a q.f., Cat. C, pos. C1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno;
4. di **dare atto** che il provvedimento di revoca ha efficacia ex nunc a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
5. di **dare mandato** al Dirigente del settore Affari Generali e Pianificazione per gli ulteriori adempimenti connessi e consequenziali a quanto qui disposto, nonché per la indizione in tempi brevi di una procedura concorsuale per la copertura di n. 01 (uno) posto di profilo professionale "Istruttore di Vigilanza" area di vigilanza, 6^a q.f., Cat. C, pos. C1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno coerente con le disposizioni normative e regolamentari vigenti;
6. di **disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, all'albo pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparente;
7. di **dichiarare** la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avendo ravvisato la sussistenza di motivi di urgenza.





ALLEGATO A

CITTA' DI ERCOLANO

OGGETTO: revoca parziale, in autotutela, ex art.21-quinques, co. 1, della L. 241/90 e ss.mm.ii, della deliberazione di Giunta n.268 del 05.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, per la parte relativa alla copertura, con concorso pubblico, di n. 01 Posto di Istruttore di Vigilanza, area di vigilanza

Il Funzionario
Catello Bambi

Relazione dell'ufficio – ISTRUTTORIA e/o PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'AMMINISTRATORE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta n. 494 del 28.12.2002, esecutiva ai sensi di legge dal 18.01.2002 e successive modificazioni ed integrazioni l'Amministrazione ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce che i Comuni disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
- con il medesimo provvedimento è stata approvata la dotazione organica del Comune ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma 5, del citato decreto che stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa e con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari;

ATTESO che:

- con deliberazione di G.M. n. 268 del 05.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la copertura, con concorso pubblico, di n. 01 (uno) posto di profilo professionale "Istruttore di Vigilanza" area di vigilanza, ex 6^a q.f., Cat. C, pos. C1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno;
- con Determinazione dirigenziale n.01/29/231 del 09.12.2013 è stata indetta la procedura concorsuale in questione;
- con determinazione dirigenziale N. 01/29/76 del 02.04.2014 ad oggetto: "Concorso Pubblico per la copertura di n.1 posto di Istruttore di vigilanza, area di vigilanza, C/C1 in attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno 2013/2015 – annualità 2013 – PRESA D'ATTO ISTANZE" si è proceduto a prendere atto delle istanze pervenute ed ad ammettere/escludere i candidati;
- con la determinazione dirigenziale n.01/29/82 del 07.04.2014 è stato rettificato un errore materiale contenuto nella D.D. n..01/29/76 del 02.04.2014;
- con la determinazione dirigenziale n. 01/29/90 del 15.04.2014 è stata disposta l'ammissione definitiva dei candidati ammessi con riserva con la DD n. 01/29/76 del 02.04.2014;
- con la determinazione dirigenziale n. 01/29/105 del 19.05.2014 è stato rettificato un errore materiale contenuto nella DD n. 01/29/76 del 02.04.2014;





- con la determinazione dirigenziale n.01/29/106 del 19.05.2014 è stato rettificato un ulteriore errore materiale contenuto nella DD n. 01/29/76 del 02.04.2014;
- con la determinazione dirigenziale n. 01/29/119 del 11.06.2014 sono stati assunti provvedimenti in merito all'ammissione dei candidati pari a n 121 aspiranti;

EVIDENZIATO che successivamente all'ammissione dei candidati nessun adempimento inerente la procedura concorsuale da qua è stato svolto né si è proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice;

RILEVATO quindi, che ad oggi non emergono consolidate posizioni soggettive private meritevoli di particolare apprezzamento;

DATO ATTO che il concorso in questione risulta sospeso a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, che ha regolato in via transitoria, segnatamente per gli anni 2015 e 2016, le facoltà assunzionali delle amministrazioni regionali e locali, imponendo rilevanti limitazioni dettate dalla necessità di ricollocare, presso le amministrazioni pubbliche, il personale che potrebbe risultare eccedente a seguito della rideterminazione dei fabbisogni di risorse professionali presso le Province (cfr. comma 421);

RAVVISATA, sulla base degli elementi suddetti, l'opportunità di revocare, in sede di autotutela, il concorso in questione e di impartire, quindi, direttive al Responsabile del Servizio competente in materia di personale per dare esecuzione alla revoca;

CONSIDERATO che la revoca rientra nei poteri discrezionali dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 97 Cost., il quale sancisce che *"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"*;

RICHIAMATO l'art. 21 quinquies della L. 241/1990 che nella prima parte prevede che *"1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo."*;

DATO ATTO, quindi, che con tale disposizione il legislatore ha accolto l'indirizzo interpretativo che ammetteva la c.d. revoca per *ius poenitendi*, ossia per mutata valutazione soggettiva dell'interesse pubblico sia per la revoca per c.d. Sopravvenienza;

RILEVATO che il provvedimento di revoca può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità;

RICHIAMATA la Giurisprudenza che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr ex multis Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n. 592, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363);

RICHIAMATO, infine, il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'amministrazione può procedere alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse (da



Indicare nel provvedimento) che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014);

RIBADITO che per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione-III, sent. Num. 4554 del 01.08.2011, che testualmente recita *"La Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere di dar luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, Fino a tale momento, i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte, il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1, della L. n. 241/1990"*; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 2012, n. 139);



EVIDENZIATO che con riferimento all'onere di motivare la decisione di agire in autotutela, la revoca o l'annullamento d'ufficio di un pubblico concorso richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003). Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela. Ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

RITENUTO, tuttavia, che l'Amministrazione debba effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto;

VISTO il D.lgs. n. 118/11 che individua gli strumenti di programmazione economico-finanziaria degli Enti locali;

DATO ATTO che il Regolamento per l'accesso ai posti del Comune, approvato con deliberazione di G.M. n. 343 del 12.12.2011, è stato modificato successivamente all'indizione del Concorso pubblico in esame con deliberazione di G.M. n.55 del 17.02.2015, con deliberazione di G.M. n.28 del 04.02.2016 e con deliberazione di G.M. n.331 del 19.07.2016 tutte esecutive ai sensi di legge;

che le modifiche apportate all'Ordinamento dell'Ente comportano la rivisitazione del Bando di Concorso in questione;

che la scelta di revocare il concorso e indire uno nuovo trova fondamento altresì nella esigenza di rendere attuale la selezione e dunque nella necessità di garantire una più ampia partecipazione;



che, del resto la scelta di indire una nuova procedura non determina alcuna lesione per i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso oggetto della presente revoca, ben potendo gli stessi prendere parte anche al nuovo concorso;

che, in sostanza, comparando gli interessi in giuoco, appare sicuramente preminente l'interesse pubblico del Comune a indire una nuova selezione, rispetto all'interessè di fatto (e dunque giuridicamente irrilevante) dei destinatari del presente atto;

CONSTATATO che il provvedimento di autotutela di revoca non ledè posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo, anche in considerazione dell'assenza di adempimenti attuati successivamente alla ammissione dei candidati, della sopravvenuta normativa in materia di contabilità economico - finanziaria degli enti locali rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione dei servizi nonché alla gestione efficiente ed economicamente efficace degli uffici dell'Ente;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa; rivalutato anche alla luce delle nuove normative, porta a ritenere inopportuno il concorso pubblico di cui trattasi, in considerazione del mutato quadro normativo ed ordinamentale intervenuto;

TENUTO CONTO che sussistono, dunque, sotto vari profili, ragioni obiettive di opportunità idonee a giustificare l'esplicazione degli autonomi poteri facenti capo alla Pubblica Amministrazione, più precisamente, attraverso lo strumento dell'autotutela, da intendersi quale espressione del potere di risoluzione unilaterale dei conflitti insorti con l'interesse pubblico;

che la necessità per l'Ente di provvedere alla copertura di un posto di Istruttore di Vigilanza, area di vigilanza, cat. C, pos. C1 permane a tutt'oggi tant'è che, con deliberazione di Giunta comunale n° 560 del 27.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, di integrazione della sezione operativa "Programmazione Fabbisogno" del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017-2019, successivamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 29.12.2016, anch'essa esecutiva ai sensi di legge, come integrata con deliberazione della Giunta n.100 del 07.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione di variazioni alla citata sezione operativa del DUP triennio 2017 - 2019, poi approvate con deliberazione del C.C. n. 13 del 20.03.2017, è stata programmata per l'anno 2017 l'assunzione della citata unità con procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii. indetta con determinazione dirigenziale n. 01/29/73 del 22.03.2017;

che con determinazione dirigenziale n. 01/29/133 del 30.05.2017 la procedura selettiva per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 02 posti di "Istruttore", area di vigilanza, ex 6ª q.f., cat. C, pos. iniziale C1 indetta con determinazione dirigenziale n. 01/29/73 del 22.03.2017 e ss.mm.ii. in esecuzione del piano del fabbisogno 2017/2019 adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 20.03.2017 di approvazione del D.U.P. triennio 2017-2019 è stata dichiarata chiusa per l'assenza di domande valide;

RAVVISATA la competenza della Giunta in virtù del principio del potere implicito e del *contrarius actus*, sui quali si regge il potere di autotutela;

RISCONTRATA la necessità di revocare, parzialmente, in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinques, co. 1, della Legge 241/90 s.m.i., la deliberazione di Giunta n. 268 del 05.08.2013 per la parte di essa in cui è stata autorizzata la copertura, con concorso pubblico, di n. 01 (uno) posto di profilo professionale "Istruttore di Vigilanza" area di vigilanza, 6ª q.f., Cat. C, pos. C1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per le motivazioni e le considerazioni esposte in parte narrativa e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte;



ALE * ONV

RITENUTO di dare mandato al Dirigente del settore Affari Generali e Pianificazione per gli ulteriori adempimenti connessi e consequenziali a quanto qui disposto, nonché per la indizione in tempi brevi di una procedura concorsuale per la copertura di n. 02 (due) posti di profilo professionale "Istruttore di Vigilanza" area di vigilanza, 6^a q.f., Cat. C, pos. C1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno coerente con le disposizioni normative e regolamentari vigenti;


VISTI:

- il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. 241/1990 ed in particolare l'art. 21 quinquies come novellato dalla L. 15/2005;
- lo Statuto;
- la documentazione citata in premessa;

PROPONE

alla Giunta di approvare la presente proposta ed il dispositivo:

1. di **approvare e fare propria** la proposta allegata alla presente, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per farne parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
2. di **dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di **revocare**, parzialmente, come con la presente **revoca**, per le motivazioni e le considerazioni esposte in parte narrativa e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies, co. 1, della Legge 241/90 s.m.i., la deliberazione di Giunta n. 268 del 05.08.2013 per la parte di essa in cui è stata autorizzata la copertura, con concorso pubblico, di n. 02 (due) posti di profilo professionale "Istruttore di Vigilanza" area di vigilanza, 6^a q.f., Cat. C, pos. C1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno;
4. di **dare atto** che il provvedimento di revoca ha efficacia ex nunc a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
5. di **dare mandato** al Dirigente del settore Affari Generali e Pianificazione per gli ulteriori adempimenti connessi e consequenziali a quanto qui disposto, nonché per la indizione in tempi brevi di una procedura concorsuale per la copertura di n. 02 (due) posti di profilo professionale "Istruttore di Vigilanza" area di vigilanza, 6^a q.f., Cat. C, pos. C1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno coerente con le disposizioni normative e regolamentari vigenti;
6. di **disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente, all'albo pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparente;
di **dichiarare** la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avendo ravvisato la sussistenza di motivi di urgenza.





13/06/2017

Data ~~.....~~ L'Administratore proponente



Avv. LUCIO PERONE

[Handwritten signature of Avv. Lucio Perone]

Parere in ordine alla sola regolarità formale della proposta (Art. 49, I° comma D.Lgs. n. 267/2000)

[Handwritten signature: P. P. P. P. P.]
.....
.....
.....

Data 13/06/2017

Il Dirigente del Servizio
[Handwritten signature]
Dott. Francesco ZENTI

Si attesta che la predetta spesa ha regolare copertura finanziaria come da dati che seguono (Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000)



Bilancio	art.....
Somma stanziata.....
Somma impiegata.....
Variazioni per storni.....
Somma disponibile.....
.....
.....
.....
.....

Parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta (Art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267/2000)

F. Favolone

data 13.06.2017

Il Dirigente del Servizio
F. Favolone



Parere di conformità - Ex art. 51, comma 2 dello Statuto adottato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27.06.2001

F. Favolone

data 13.06.2017

Il Segretario Generale
F. Favolone

DECISIONE DELLA GIUNTA



Il Segretario Verbalizzante

Deliberazione adottata nella seduta del al n.



IL SINDACO
f.to Avv. Ciro Buonajuto



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Zenti

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, **certifico** che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi.



Ercolano, 15 GIU. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
F. P. Cira Cozzolino

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, **certifico** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Ercolano dal 15 GIU. 2017 al 30 GIU. 2017

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che della pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari il 15 GIU. 2017 con nota prot. n. 3210 art. 125 D.lgs 267/2000)



15 GIU. 2017
Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
F. P. Cira Cozzolino

Immediata eseguibilità - Art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 ,3' comma del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione.

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

INVIO AGLI UFFICI

Trasmetto copia del presente atto, per gli adempimenti consequenziali, agli uffici:

DIRIGENTE AFFARI GENERALI
15 GIU. 2017
Ercolano, _____



PIANIFICAZIONE
IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
F. P. Cira Cozzolino

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

15 GIU. 2017
Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.



L'Istruttore Amministrativo
Cira Cozzolino
Cira Cozzolino

Ercolano, 20/06/2017
.....
X IL RESPONSABILE

Cira Cozzolino